



COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 DEL 30/10/2020

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore **18:30** nella sede comunale, convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 e dei criteri dettati ad inizio seduta dal Sindaco, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in videoconferenza, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
SALA BORTOLO	X	
VARETTONI ARNALDO	X	
PESCE MASSIMO	X	
ZANETTI GIOVANNI	X	
OLIVOTTO LUCA	X	
COMELATO GIANNI	X	
GASPERIN ADA	X	
VARETTONI SILVANO	X	
SCHIAVONE LUIGI	X	
MERAFINA MARIAPIA	X	
BONAVITA COSTANTINA	X	

Il Segretario Comunale Elena De Valerio assiste alla seduta.

Il Sindaco Bortolo Sala assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
BORTOLO SALA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Comunale
ELENA DE VALERIO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), aventi ciascuna una propria disciplina e autonomia impositiva;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]»;*

VISTA la disciplina relativa alla suddetta imposta, con particolare riferimento alla componente TARI, contenuta nei commi 641 e seguenti del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificati dal Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68;

ATTESO in particolare, sulla base della disciplina di cui al predetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- sono soggetti passivi della TARI coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- la TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI, considera i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui sopra e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; le tariffe TARI per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652);
- a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653);
- le tariffe TARI che vengono approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (comma 654);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in

- particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe TARI, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

RILEVATO che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del quale gli Enti Locali determinano la rispettiva tariffa sui rifiuti, suddivisa in una parte fissa e una parte variabile e articolata per utenze domestiche e utenze non domestiche;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*;

CONSIDERATO che ARERA, nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni che le competono, ha adottato varie deliberazioni e determinazioni relative alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", e in particolare l'Allegato A riportante il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021, che individua un nuovo metodo per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, senza tuttavia esprimersi in merito alla concreta metodologia di calcolo delle tariffe TARI;

SOTTOLINEATO che l'art. 6 della succitata Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, stabilendo in particolare che:

- il gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) in forma "grezza" secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) allegato alla citata Deliberazione di ARERA, provvede a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita, nonché a corredare il piano con una dichiarazione attestante la veridicità dei dati e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili, e trasmette il piano e i suoi allegati all'Ente territorialmente competente (ETC);
- l'ETC valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del PEF, assume le pertinenti determinazioni, integrando o modificando i dati secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e dei documenti trasmessi e, in caso di esito positivo, approva il PEF;
- fino all'approvazione del PEF da parte di ARERA trovano applicazione, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", la quale stabilisce,

tra l'altro, che le bollette TARI che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella succitata delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il suddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) trova applicazione già per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2020;

DATO ATTO che, con riferimento alla disciplina della TARI, il quadro normativo, già fortemente innovato rispetto al passato, è stato ulteriormente modificato al fine di fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'art. 138 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), il quale ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'art. 107 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 giugno 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale dispone che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che testualmente recita: *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»*;

CONSIDERATO, pertanto, che l'art. 138 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), permette di allineare i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO:

- l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali dal 31 luglio 2020 al 31 settembre 2020;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 con il quale è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali.

VISTO, inoltre, l'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto Cura Italia"), coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATE le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF), già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;

RITENUTO opportuno, considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché l'oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) e le conseguenti tariffe TARI nel rispetto dei criteri previsti dal vigente ordinamento, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("decreto Crescita"), convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni in materia di tributi di loro competenza, tra i quali la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che tale pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce e che, al fine di permettere al Ministero di provvedere alla pubblicazione nei tempi stabiliti, i Comuni devono trasmettere gli atti entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno;

PRESO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità previste dal succitato art. 13, comma 15-ter, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("decreto Crescita");

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“decreto Cura Italia”);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; - il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22/05/2020;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI già adottate e applicate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2018, come risultano dai prospetti tariffari, valevoli per l’anno 2020, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per il 2020;
4. di provvedere a trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre 2020;
5. di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l’anno 2020, in numero 2 rate, calcolando tali rate sulla base delle tariffe TARI 2019, con le seguenti scadenze:
 - 1^ RATA – scadenza: 30 novembre 2020
 - 2^ RATA – scadenza: 31 marzo 2021

È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

6. di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco, questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

COSTI FISSI E VARIABILI 2020

COSTI FISSI

CG	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	€	29.500,00
CG	AC	Altri Costi	€	9.800,00
CC	CARC	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	€	16.400,00
CC	CGG	Costi Generali di Gestione	€	90.779,20
CC	CCD	Costi Comuni Diversi	€	8.500,00
		Totale	€	154.979,20
		Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento (IPn) applicato sui costi CC e CG		0,01500
		Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) detratto dai costi CC e CG		- 0,00100
		Totale	€	157.148,91

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie	
Mq	152.499,39	Domestiche	82,18 %	Mq	125.324,28
		Non domestiche	17,82 %	Mq	27.175,11

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	157.148,91	Domestiche	87,50 %	€	137.505,30
		Non domestiche	12,50 %	€	19.643,61

COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€	40.144,04
CG	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	68.488,77
		Totale	€	108.632,81
		Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento (IPn) applicato sui costi CC e CG		0,01500
		Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) detratto dai costi CC e CG		- 0,00100
		Totale	€	110.153,67

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Rifiuti da raccolta differenziata	507.319,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	147.960,00	
Totale rifiuti	655.279,00	100,00 %
Domestiche	411.197,05	62,75 %
Non Domestiche	244.081,95	37,25 %

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	110.153,67	Domestiche	88,00 %	€	96.935,23
		Non domestiche	12,00 %	€	13.218,44

Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2020

COSTI

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 137.505,30	€ 96.935,23	€ 234.440,53
Non domestiche	€ 19.643,61	€ 13.218,44	€ 32.862,05
Totale	€ 157.148,91	€ 110.153,67	€ 267.302,58

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	137.505,30	/	Superficie ponderata (1)	138.499,175600	=	Quf (quota unitaria €/mq)	€ 0,99282
-------------	------------	---	--------------------------	----------------	---	------------------------------	-----------

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	18,30	18,30	0,00	€ 0,00
1	11.197,43	11.089,44	0,84	€ 0,83397
2	15.820,52	15.820,52	0,98	€ 0,97296
3	35.727,05	35.727,05	1,08	€ 1,07225
4	29.996,38	29.996,38	1,16	€ 1,15167
5	32.468,20	32.362,84	1,24	€ 1,2311
6 o più	130,00	130,00	1,30	€ 1,29067
Totale	125.357,88	125.144,53		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Qtà rifiuti domestiche	279.859,96	/	Utenze ponderate (3)	3.008,785000	=	Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza)	€ 93,0142766
------------------------	------------	---	----------------------	--------------	---	--	--------------

Costi variabili	96.935,23	/	Qtà rifiuti domestiche	279.859,96	=	Cu (Costo unitario €/Kg)	€ 0,3463705
-----------------	-----------	---	------------------------	------------	---	-----------------------------	-------------

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) =	€ 32,21740
---	------------

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,36	0,36	0,00	€ 0,00
1	131,96	131,00	0,60	€ 19,33044
2	233,99	233,99	1,40	€ 45,10436
3	530,30	530,30	1,80	€ 57,99132
4	370,19	370,19	2,20	€ 70,87828
5	287,36	286,29	2,90	€ 93,43046
6 o più	1,00	1,00	3,40	€ 109,53916
Totale	1.555,16	1.553,13		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	19.643,61	/	Superficie ponderata (6)	29.947,783000	=	Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 0,65593
-------------	-----------	---	--------------------------	---------------	---	-------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc)

Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,00	104,05	0,00	0,32	€ 0,2099
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	1,00	378,00	378,00	0,67	€ 0,43947
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	0,38	€ 0,24925
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,00	354,00	354,00	0,30	€ 0,19678
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	6,00	12.903,85	12.903,85	1,07	€ 0,70185
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6,00	6.814,60	6.814,60	0,80	€ 0,52474
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,95	€ 0,62313
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	12,00	886,83	886,83	1,13	€ 0,7412
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,00	171,00	171,00	0,58	€ 0,38044
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5,00	774,00	774,00	1,11	€ 0,72808
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,00	98,00	98,00	1,52	€ 0,99701
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	17,00	2.377,45	2.377,45	1,04	€ 0,68217
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,00	0,00	0,00	0,92	€ 0,60346
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,43	€ 0,28205
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,00	189,20	189,20	0,55	€ 0,36076
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	6,00	1.436,94	1.436,94	2,84	€ 1,86284
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,00	281,65	281,65	2,64	€ 1,73166
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,00	338,45	338,45	1,76	€ 1,15444
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	0,00	0,00	1,54	€ 1,01013
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,00	73,00	73,00	3,06	€ 2,00715
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,00	0,00	0,00	1,04	€ 0,68217
	Totale	64,00	27.181,02	27.076,97		

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili 13.218,44 / Qtà rifiuti Non Dom. 243.444,039800 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,05430

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,00	104,05	0,00	2,60	€ 0,14118
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	1,00	378,00	378,00	5,51	€ 0,29919
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	3,11	€ 0,16887
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,00	354,00	354,00	2,50	€ 0,13575
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	6,00	12.903,85	12.903,85	8,79	€ 0,4773
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6,00	6.814,60	6.814,60	6,55	€ 0,35567
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,00	0,00	7,82	€ 0,42463
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	12,00	886,83	886,83	9,30	€ 0,50499
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,00	171,00	102,60	4,78	€ 0,25955
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5,00	774,00	774,00	9,12	€ 0,49522
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,00	98,00	98,00	12,45	€ 0,67604
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	17,00	2.377,45	2.377,45	6,50	€ 0,35295
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,00	0,00	0,00	7,55	€ 0,40997
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	3,50	€ 0,19005
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,00	189,20	189,20	4,50	€ 0,24435
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	6,00	1.436,94	1.436,94	25,67	€ 1,39388
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,00	281,65	281,65	20,82	€ 1,13053
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,00	338,45	338,45	14,43	€ 0,78355
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	0,00	0,00	12,59	€ 0,68364
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,00	73,00	73,00	20,00	€ 1,086
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,00	0,00	0,00	8,56	€ 0,46481
	Totale	64,00	27.181,02	27.008,57		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.